



Rep.n. 21779 di Rep. S. del 29/11/2021

COMUNE DI VICENZA

**CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO  
SUBURBANO DI MADDALENE**

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì 29 (*..ventinove.....*) del mese  
di *novembre*...2021 (duemilaventuno).

**TRA**

**Il Comune di Vicenza**, qui rappresentato dalla **dott.ssa Micaela Castagnaro**, nata a Verona il 20 luglio 1962, dirigente comunale, domiciliata per la carica in Vicenza, presso la Sede comunale, la quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, a quanto qui di seguito autorizzata, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e dell'art. 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta Decreto di nomina sindacale P.G.N. 37441 del 5 marzo 2020, nella sua qualità ad interim di Dirigente del Servizio "Anagrafe, Stato Civile, Elettorale" del Comune stesso, di seguito nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Comune";


**E**

**il signor Morsoletto Antonio**, nato a Vicenza il 15/11/1938, codice fiscale **MRSNTN38S15L840H**, residente in Altavilla Vicentina, Via G. Marconi n. 113, che interviene ed agisce in questo atto in proprio, di seguito nel proseguo del presente atto denominate semplicemente "Concessionario".

**Premesso che:**



- il Comune di Vicenza, con deliberazione consiliare n. 12 del 07.03.2012, ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e s.m.i., ha approvato il Regolamento per i Servizi Funebri e Cimiteriali, modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 14 del 14.03.2017;
- con atto n.6091 di R.S., PGN.7191 dell'11/7/1936 fu concesso alle sorelle Leder Maria in Marchetto ed Elsa in Morsoletto l'uso di un tratto di terreno sito nel cimitero suburbano di Maddalene allo scopo di costruirvi un'edicola funeraria, successivamente regolarmente edificata, per un periodo di 29 anni;
- la suddetta concessione risulta scaduta in data 10/7/1965 e da allora non è mai stata rinnovata;
- con istanza del 6/3/2020, PGN.38129, il signor Morsoletto Antonio, in qualità di avente titolo al subentro nei diritti delle concessionarie originarie, ha manifestato la propria intenzione a rinnovare la suddetta concessione;
- il Comune di Vicenza, con decisione di Giunta Comunale n.164 del 14/7/2021, ha stabilito un canone concessorio provvisorio, pari alla tariffa massima attualmente applicata per i loculi, pari ad € 3.675,00, moltiplicata per il numero di posti salma contenuti nella sepoltura privata, pari a sei, per un totale di € 22.050,00, per la durata di 99 anni dalla data di sottoscrizione della concessione, fatto salvo eventuale conguaglio nel momento in cui gli uffici comunali competenti abbiano provveduto ad effettuare una stima precisa dell'area/manufatto, tenuto conto anche degli interessi dovuti per il periodo non prescritto (ultimi 10 anni);
- con nota del 9/9/2021, PGN.139960, il signor Morsoletto ha proposto il pagamento di metà del canone stabilito, e precisamente di € 11.025,00, riservandosi di saldare l'importo rimanente nel momento della sua



definizione, proposta che si ritiene accoglibile.

**Tutto ciò premesso, tra i Signori comparenti,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

**1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione cimiteriale.**

2. Il Comune di Vicenza concede al Concessionario, signor Morsoletto Antonio, nato a Vicenza il 15/11/1938 ed aventi titolo o eredi, che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'uso della tomba di famiglia Morsoletto, sita nel Cimitero suburbano di Maddalene, già concessa alle sorelle Leder Maria ed Elsa, come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub "A" alla presente concessione, in base alle modalità indicate agli artt. 25 e seguenti del Regolamento comunale cimiteriale.

**ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La presente concessione ha durata di **99** (novantanove) anni, con decorrenza dalla data odierna di sottoscrizione del presente atto.

2. Allo scadere della presente concessione, salvo proroghe di legge o di regolamento in vigore, la tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune, trattandosi di bene demaniale, senza obbligo di indennità.

3. Inoltre, alla scadenza della presente concessione, il Concessionario o aventi titolo o eredi potranno richiederne il rinnovo per un periodo non superiore a 99 (novantanove) anni, previo versamento degli oneri di concessione e la sottoscrizione di apposito atto, come indicato all'art. 30 del Regolamento cimiteriale. E' espressamente escluso il rinnovo tacito.



### **ART. 3 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il canone provvisorio della presente Concessione cimiteriale è fissato in € 22.050,00 (ventiduemilacinquanta/00), salvo conguaglio a seguito della stima precisa del manufatto ad opera degli uffici comunali competenti. L'importo concordato per la stipula della presente concessione, pari ad € **11.025,00** è già stato versato interamente dal Concessionario al Comune di Vicenza, presso la Tesoreria Comunale, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo. Il Concessionario si impegna a versare la somma rimanente non appena essa sarà definita con esattezza e comunicatagli. Il mancato pagamento del canone rimanente, così come rideterminato, comporterà la proporzionale riduzione della durata della concessione, precisamente a **49 anni**;

### **ART. 4 - DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA**

1. Trattandosi di bene demaniale, la tomba di famiglia è inalienabile, non acquisibile per usucapione e inespropriabile. Il diritto di proprietà di questo bene in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende anche alle sue pertinenze e servitù.

2. Essa, pertanto, non può essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento, come indicato all'art. 29 del Regolamento cimiteriale, pena la sua decadenza.

3. Il Comune si riserva il diritto di revocare la presente concessione in caso di pubblica necessità, compresa la costruzione di un nuovo cimitero od ampliamento di quello esistente ed il concessionario non potrà vantare alcun diritto e/o credito e/o rimborso.

### **ART. 5 - MANUTENZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA**

1. Per tutto il tempo delle concessione, il Concessionario e aventi titolo o



eredi hanno l'obbligo di mantenere la tomba in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro, come indicato all'art. 27 del regolamento cimiteriale.

2. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario e loro aventi titolo o eredi.

#### **ART. 6 – DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA DI FAMIGLIA**


1. In applicazione degli artt. 19, 35 e seguenti del sopra citato Regolamento comunale cimiteriale, ed ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., la sepoltura nella tomba di famiglia è riservata alle salme delle persone costituenti la famiglia del Concessionario, su richiesta dello stesso, o di un loro incaricato, che ne assume la responsabilità, sentiti in ogni caso i parenti più prossimi del defunto. Il sepolcro è destinato più precisamente ad accogliere le salme, i resti e le ceneri del concessionario stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del concessionario, salvo diversa ed espressa indicazione del medesimo.

2. Il Concessionario può attribuire il diritto di sepoltura anche a persone estranee alla sua famiglia, a loro legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.

3. In ogni caso il diritto di sepoltura sarà esercitato fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. In caso di morte del Concessionario, gli aventi titolo o eredi dovranno darne comunicazione al Comune di Vicenza, entro sei mesi dalla data del decesso, comprovando, altresì, la loro qualità di aventi causa.

#### **ART. 7 - CONTROVERSIE**



1. Eventuali controversie, che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Concessione, saranno devolute alla competente giurisdizione amministrativa.

#### **ART. 8 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Concessione e suoi allegati, si fa rinvio alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e s.m.i.), del Regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali, del Codice Civile, delle disposizioni legislative, regolamentari e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché delle norme sulle concessioni demaniali.

2. Il Comune si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il Concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

#### **ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"**

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della sottoscrizione ed esecuzione della presente concessione, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link:




<https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese ed imposte, inerenti e conseguenti alla presente Concessione, sono a carico esclusivo del Concessionario.
2. Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 11.025,00 (undicimilaventicinque/00).

Per il Comune, il Dirigente  
dott.ssa Micaela Castagnaro



Il Concessionario

signor Morsoletto Antonio

